

Allegato A)

Spett.le Regione Piemonte  
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo  
e dello Sport  
Settore Promozione delle Attività Culturali, del  
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo  
Via Bertola 34  
10122 Torino

**Oggetto: Candidatura a Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio.**

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a a.....il.....  
residente a.....CAP.....via.....  
luogo in cui desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di  
residenza).....  
tel.....fax.....  
indirizzo e-mail.....  
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C).....  
Codice fiscale.....

presenta la propria candidatura per la nomina a:

**Revisore dei Conti della Fondazione Artea, con sede in Caraglio (CN) – Via Matteotti, 40**

a tal fine

**DICHIARA**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

1. (\*) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

.....

di essere

di non essere

(barrare l'opzione di interesse)

in possesso di eventuali ulteriori specializzazioni o titoli:

.....  
.....

2. di essere in possesso dei seguenti titoli e/o requisiti specifici in riferimento alla carica da ricoprire:

.....

3. (\*) di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali ex D.Lgs. n. 39/2010

dal.....  
.....

4. (\*) di svolgere **attualmente** la seguente attività lavorativa (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio dell'attività) **oppure di essere in quiescenza:**

Datore di lavoro.....

Incarico.....

\* Cfr. Nota informativa

Data di inizio attività.....  
Descrizione.....

---

5. di aver svolto **nel passato** le seguenti attività lavorative (indicare brevemente gli elementi identificativi ed i tratti maggiormente significativi con l'indicazione del periodo di inizio e cessazione dell'attività):

Datore di lavoro.....  
Incarico.....  
Data di inizio attività.....data di fine attività.....  
Descrizione.....

6. (\*) di ricoprire **attualmente** le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):

Ente.....carica:.....  
Data di inizio.....data di fine attività.....  
Ente.....carica:.....  
Data di inizio..... data di fine attività.....

7. (\*) di aver ricoperto **in passato** le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):

Ente.....carica:.....  
Data di inizio.....data di fine attività.....  
Ente.....carica:.....  
Data di inizio.....data di fine attività.....

8. di ricoprire **attualmente** le seguente cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):

Ente/Istituzione.....carica:.....  
Data di inizio.....data di fine attività.....  
Ente/Istituzione.....carica:.....  
Data di inizio.....data di fine attività.....

9. (\*) di non aver riportato condanne penali, né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando):  
.....

10. (\*) di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7, del D.Lgs. del 31.12.2012, n. 235; di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

11. (\*) di non trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'articolo 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

12. (\*) di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo, n. 39 e successive modifiche ed in particolare di non avere rapporti di consulenza o collaborazione con le caratteristiche di cui al punto 3) del medesimo articolo e di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 10, comma 2, della l.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, modificata dalla l.r. n. 13 del 3 luglio 2013;

di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina;  
di trovarsi

---

13. In caso di risposta affermativa al punto 12, di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità in caso di nomina;

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina;

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità;

16. (\*) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

17. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge n. 114/2014;  
di trovarsi

dichiara altresì

18. di accettare preventivamente la nomina;

19. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità  
curriculum vitae

20. di aver preso atto degli obblighi di cui alla legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;

21 di essere consapevole che la Fondazione Artea di Caraglio procederà alla pubblicazione dei dati relativi all'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, nel proprio sito istituzionale;

22. di autorizzare l'uso e il trattamento dei dati personali forniti per le procedure di cui alla presente candidatura, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

23. di aver preso atto della disposizione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da ultimo modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015;

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

.....

Firma .....

**INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

*Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti legati alla procedura di designazione, da parte della Giunta regionale, di cui al presente avviso;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.
5. Il titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs.196/2003.

### **NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le candidature che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'indirizzo riportato:

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante)

Sulla busta deve essere indicato il riferimento: **Candidatura per la nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio.**

- con posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione, oppure, in alternativa, sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata, deve essere indicato il riferimento: **Candidatura per la nomina del Revisore dei Conti della Fondazione Artea di Caraglio.**

Si evidenzia che l'utilizzo della PEC è subordinato al rispetto di condizioni di natura normativa e/o tecnologica e il mancato rispetto di tali condizioni determina l'inutilizzabilità della domanda pervenuta. Per conoscere i requisiti di ricevibilità delle istanze è necessario consultare il sito [http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comunicato di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo:

**<http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/home.html>.**

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo – Via Bertola 34 - 10122 Torino.

Dott.ssa Giordina Ranieli tel. 011.432.3587

Indirizzo mail: [giordina.ranieli@regione.piemonte.it](mailto:giordina.ranieli@regione.piemonte.it)

## **NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA**

1. Indicare il più elevato titolo di studio posseduto con valore legale.

3. Si segnala che possono iscriversi nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 39/2010 le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nella disposizione dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo.

4. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

6. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.).

7. Occorre specificare la data di elezione alla carica e la scadenza.

9. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

10. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

### **11.12 Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39**

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale"

### **Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39**

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale;

sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'art. 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle forze armate;

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

16. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(omissis)

Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.»

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.

